



CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento

**DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

IL DELEGATO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Visto l'art. 66 della Legge n°448/98, oggi disciplinato dal D.P.C.M. n°452/2000 e dall'art. 74 del D. Lgs. n°151/2001 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

Possono essere presentate le domande per la concessione dell'**ASSEGNO DI MATERNITÀ** dei Comuni per l'anno **2026**.

L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Possono presentare la domanda, **entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio** o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica (in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento), le madri:

- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di: Permesso di soggiorno CE, Carta di soggiorno, Carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, Carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, Cittadina straniera in possesso dello Status di rifugiato politico.

N.B. La madre richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino inserito nella propria scheda anagrafica e deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

L'assegno di maternità viene concesso anche alle madri minorenni o ad altri soggetti, quando ricorrono situazioni specifiche di particolari gravità. In questi casi rivolgersi all'Ufficio Assistenza per maggiori informazioni.

In caso di parto gemellare è sufficiente presentare una sola istanza.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.26 al 31.12.26 è pari a € **413.10** per 1 mensilità e, quindi a complessivi € **2.065,50 per 5 mensilità**;

REQUISITI REDDITUALI

Per l'anno 2026, **il valore dell'ISEE (Standard o Ordinario)** da non superare è pari a € **20.668.26**, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone, mentre per i nuclei familiari con diversa composizione, tale somma viene riparametrata, come stabilito dal Decreto n°452/2000, modificato dal Decreto n°337/2001.

CUMULO DEI BENEFICI

L'importo relativo alla quota differenziale del Comune è cumulabile nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell'INPS o di altri Enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.

L'assegno del comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall'INPS l'assegno di maternità dello stato di cui all'art. 75 del D. Lgs. n°151/2001.

Per avere diritto al beneficio è necessario essere residenti nel Comune di Licata e presentare domanda all'Ufficio protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Assistenza, sito in Via Marianello s.n.c., dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

Licata, lì

Incaricato di E.Q.
ad Interim
Dott. Filippo Minacapilli